

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-860 del 21/02/2019
Oggetto	D.P.R. 59/2013 e s.m.i. - Modifica non sostanziale (sostituzione prodotto igienizzante) dell'atto di adozione dell' AUA per la Ditta EURO RECYCLING LPI S.N.C. DI FAVA BRUNO E UCCELLI LUCIANA, insediamento in comune di Busseto (PR), fraz. Roncole Verdi, Strada della Fornace n.204
Proposta	n. PDET-AMB-2019-884 del 20/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1 gennaio 2016 (successivamente rinominato come Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma);
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera della Giunta Provinciale n. 195/2011 con cui sono state introdotte semplificazioni nelle procedure autorizzatorie in materia di rifiuti ed emissioni in atmosfera;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Busseto;
- l’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.M. 350/1998;

**VISTO INOLTRE:**

- l’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG n. 106/2018;
- la delega conferita al Funzionario Responsabile con DDG n. 112 del 17/12/2018;

**PREMESSA:**

- l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Busseto con Provvedimento conclusivo n.13390/2014 del 10/11/2014 (a fronte dell’atto di adozione di AUA emesso dalla Provincia di

Parma con Prot n.70772 del 30/10/2014) alla Ditta Euro Recycling LPI di Fava Bruno e Uccelli Luciana, nella persona del Sig. Bruno Fava in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale sita in Comune di Roccabianca (PR) Via Babilana, 22 Loc. Fontanelle CAP 43010 e stabilimento sito in Comune di Busseto in Strada della Fornace, n. 204 Roncole Verdi - CAP 43011, per l'attività di "lavorazione e lavaggio pezzami industriali", in riferimento ai seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., (Iscrizione alla posizione n°145 del registro provinciale dei recuperatori di rifiuti);
- l'atto della Provincia di Parma prot. n.27417 del 16/04/2015 con cui si è preso atto della variazione della sede legale della società trasferita in Strada della Fornace n.204, loc. Roncole Verdi, comune di Busseto e si è chiesto al SUAP del Comune di Busseto di inoltrare il provvedimento di Voltura dell'AUA prot. n.13390 del 10/11/2014;
- l'atto di adozione della modifica di AUA emesso da Arpae SAC Parma con DET-AMB-2018-5403 del 19/10/2018 e il rilascio della modifica dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Busseto con Provvedimento conclusivo n.15299/2018 del 06/12/2018, a seguito di domanda di modifica presentata in data 20/01/2017 che prevede l'estensione della possibilità di recupero a rifiuti provenienti da industria tessile (tipologia 8.4 del DM 5/2/98 e s.m.i.; cod. EER 04.02.22);
- l'atto di rettifica della modifica di AUA emesso da Arpae SAC Parma con DET-AMB-2018-6810 del 28/12/2018 e il rilascio dell'atto di rettifica, emesso dal SUAP del Comune di Busseto con Provvedimento conclusivo n.1608/2019 del 07/02/2019, che sostituisce il precedente e sopra citato atto di modifica dell'AUA;

#### **CONSIDERATO:**

- la comunicazione presentata in data 21/12/2018 dalla società EURO RECYCLING LPI S.N.C., nella persona del Sig. Bruno Fava in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento nel comune di Busseto (PR), in Strada della Fornace n. 204 in loc. Roncole Verdi – C.A.P. 43011, per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, trasmessa dal SUAP del Comune di Busseto con nota prot. n.16187 del 28/12/2018 (pratica SUAP n.235/2018), acquisita da Arpae al prot. n. PG/2019/945 del 07/01/2019, con riferimento al seguente titolo:

- **operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha richiesto la sostituzione del prodotto igienizzante autorizzato;

#### **CONSIDERATO, ALTRESI':**

- che, come si evince dalla documentazione d'istanza pervenuta, la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA riguarda in particolare un progetto di sostituzione del prodotto igienizzante autorizzato "Ten-Quat" con il prodotto "Saniquat" per il trattamento di igienizzazione cui sono sottoposti i rifiuti tessili provenienti da cicli post-consumo attualmente autorizzati;
- che la Ditta ha dichiarato che *"...La modifica non sostanziale di cui all'oggetto non muterà il contesto autorizzato per le matrici scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore"*, allegando le dichiarazioni di invarianza ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 e s.m.i. per tali matrici;

#### **VISTI:**

- il parere favorevole con prescrizioni di AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Igiene Pubblica - Distretto di Fidenza, pervenuto con nota prot. n.5260 del 24/01/2019 e acquisito al prot. Arpae PG/2019/13088 del 25/01/2019, in cui si dichiara: *"(...) per quanto di competenza esprime parere favorevole, ricordando che la ditta, visto l'utilizzo di un nuovo prodotto, dovrà integrare il Documento di Valutazione dei Rischi"*; tale parere costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato n.1);
- il parere tecnico del Comune di Busseto pervenuto con nota prot. n.1653/2019 del 08/02/2019 acquisita al prot. Arpae PG/2019/21869 del 11/02/2019 in cui, riassunta la conformità urbanistica dell'insediamento, accertato che l'istanza presentata costituisce nella *"mera sostituzione del prodotto disinfettante che sarà utilizzato in luogo di quello impiegato attualmente (...)"*, *"si prende atto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (...) con le quali dichiara invariate le matrici scarichi idrici, emissioni in atmosfera, impatto acustico già autorizzate (...)"* e *"per quanto di competenza, si dichiara che, da parte di questo ufficio, nessun parere è dovuto in merito"*; tale parere costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato n.2);
- la relazione tecnica di Arpae – Servizio Territoriale di Parma – Area Prevenzione Ambientale Ovest con nota PG/2019/20073 del 06/02/2019 in cui si dichiara: *"preso atto (...) che nulla è mutato per quanto concerne le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici e il rumore si esprime parere favorevole (...) con le seguenti prescrizioni:*
  - *"Codice EER 04.02.22 - rifiuti da fibre tessili lavorate (stato fisico solido non polverulento);"*

- *l'esercizio delle operazioni di recupero avverrà limitatamente alle seguenti fasi e finalità, ai sensi dell'All. 1, sub. 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.:*
  1. *Tipologia 8.4: rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali;*
  2. *Provenienza 8.4.1: industria della produzione, lavorazione e utilizzo delle fibre tessili naturali, sintetiche e artificiali; industria della confezione, industria del mobile, industria automobilistica; industria dei rivestimenti e della pavimentazione tessile;*
  3. *Caratteristiche del rifiuto 8.4.2: rifiuti di lino, cotone, lana e altre fibre naturali, artificiali e sintetiche;*
  4. *Attività di recupero 8.4.3: messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile mediante selezione, separazione, igienizzazione (R3);*
  5. *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti 8.4.4: materie prime secondarie per l'industria tessile conformi alle specifiche merceologiche delle CCIAA di Milano e Firenze.*
- *I quantitativi che la ditta potrà gestire saranno i seguenti:*
  - *Quantità massima istantanea di messa in riserva prima del trattamento: 100 t;*
  - *Quantità massima annua di messa in riserva prima del trattamento: 100 t/anno;*
  - *Quantità massima avviata a recupero: 150 t/anno;*
  - *% minima di rifiuti in ingresso nello stabilimento effettivamente recuperata: 50%.*
- *L'impianto è attivo 8 ore/giorno, 260 giorni/anno.*
- *Il deposito dei rifiuti avviene in cumuli e imballi, all'interno del capannone, al coperto e su basamento impermeabile.*
- *Visti i contenuti della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15/03/2018, prot. n. 4064, si evidenzia la necessità che siano adottate le seguenti prescrizioni:*
  - *i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi o essere sottoposti a operazione di recupero (R4) presso la stessa ditta MPN entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi all'impianto medesimo;*
  - *l'altezza massima dei cumuli dovrà al massimo raggiungere l'altezza di tre (3) metri;*

tale relazione tecnica Arpae costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato n.3);

#### **RITENUTO:**

- di dover meglio dettagliare, rispetto alle specifiche contenute nella DET-AMB-2018-6810 del 28/12/2018, che per la tipologia 8.4 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. la specifica potenzialità giornaliera di recupero "R3" è di 150 t/giorno, mentre la potenzialità giornaliera di messa in riserva "R13" è di 100 t/giorno;
- sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

#### **DETERMINA**

#### **DI MODIFICARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'atto di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 70772 del 30/10/2014 (come modificato da Arpae SAC Parma con DET-AMB-2018-5403 del 19/10/2018, rettificata dalla DET-AMB-2018-6810 del 28/12/2018) e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 13390/2014 del 10/11/2014 e s.m.i. (modificata dal SUAP del Comune di Busseto con Provvedimento conclusivo n.15299/2018 del 06/12/2018, successivamente rettificato e sostituito con Provvedimento conclusivo n.1608/2019 del 07/02/2019);

a favore della società “**EURO RECYCLING LPI S.N.C. DI FAVA BRUNO E UCCELLI LUCIANA**”, con legale rappresentante e gestore il Sig. Bruno Fava con sede legale e stabilimento sito in Comune di Busseto in Strada della Fornace n. 204, Roncole Verdi CAP 43011, relativamente all'esercizio dell'attività di “*lavorazione e lavaggio pezzami industrial*”, esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte Quarta – modifica dell'iscrizione alla posizione n°145 del registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti;**

**ed esclusivamente nel seguente modo**, come da comunicazione di modifica A.U.A. pervenuta:

**SI STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

**per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti** non pericolosi in procedura semplificata, per quanto di competenza e a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente, limitata alle seguenti fasi di recupero ed ai fini appresso elencati:

<b>Tipologia 8.4</b> ai sensi del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.	Rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali	
Provenienza 8.4.1	Industria della produzione, lavorazione ed utilizzo delle fibre tessili naturali, sintetiche e artificiali; industria della confezione, industria del mobile, industria automobilistica; industria dei rivestimenti e della pavimentazione tessile	
Caratteristiche del rifiuto 8.4.2	Rifiuti di lino, cotone, lana e altre fibre naturali, artificiali e sintetiche	
Codici EER 2002	040222 (rifiuti da fibre tessili lavorate)	
Attività di recupero 8.4.3	<b>R13, R3</b>	Messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile mediante selezione, separazione, igienizzazione (R3)
Finalità dell'attività di recupero - 8.4.4	Materie prime secondarie per l'industria tessile conformi alle specifiche merceologiche delle CCIAA di Milano e Firenze	
<b>Quantità massima annua di messa in riserva (R13)</b>	<b>100 t/anno</b>	
<b>Quantità massima annua di recupero (R3)</b>	<b>150 t/anno</b>	

<b>Quantità massima giornaliera di rifiuto recuperabile (R13, R3)</b>	<b>1,8 t/giorno</b>
<b>Capacità istantanea del deposito</b>	<b>100 t</b>

<b>Tipologia 8.9</b> ai sensi del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo	
Provenienza 8.9.1	Cicli di post-consumo	
Caratteristiche del rifiuto 8.9.2	materiale costituito da indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati di lino, cotone, lana, altre fibre naturali artificiali e sintetiche, non impregnati da oli, morchie, non contenenti materiali impropri	
Codici EER 2002	200110: abbigliamento 200111: prodotti tessili	
Attività di recupero 8.9.3	<b>R13, R3</b>	a) messa in riserva (R13) per la destinazione in cicli di consumo mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche (R3): - carica aerobica mesofila < 10 <sup>6</sup> /g - streptococchi fecali < 10 <sup>2</sup> /g - salmonelle assenti su 20 g b) messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile mediante selezione, igienizzazione (R3)
Finalità dell'attività di recupero - 8.9.4 a)	manufatti tessili confezionati utilizzabili direttamente in cicli di consumo. (stracci puliti per la pulizia, l'asciugatura, ecc.) da parte di imprese artigiane, industrie, ecc.	
<b>Quantità massima annua di messa in riserva e recupero (R13, R3)</b>	<b>400 t/anno</b>	
<b>Quantità massima giornaliera di rifiuto recuperabile (R13, R3)</b>	<b>1,8 t/giorno</b>	
<b>Capacità istantanea del deposito</b>	<b>75 t</b>	

<b>Quantità massima complessiva annua di rifiuto recuperabile (R3, R13)</b>	<b>400 t/anno</b>
<b>Quantità massima complessiva giornaliera di rifiuto recuperabile (R3)</b>	<b>1,8 t/giorno</b>
<b>Capacità istantanea complessiva del deposito</b>	<b>75 t</b>

e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) qualora si raggiunga la quota massima annua con la sola tipologia 8.9 autorizzata, dovrà figurare pari a zero la quantità trattata per la nuova tipologia 8.4 richiesta;
- b) che la presente iscrizione è valida per il ritiro e il trattamento delle seguenti tipologie di rifiuto: stracci puliti, acquistati da terzi o eventualmente provenienti dalla raccolta di Enti o Associazioni non a scopo di lucro (tipologia 8.9); oltre che di rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali (tipologia 8.4). La presente iscrizione non contempla l'attività di ritiro degli stracci sporchi;
- c) che le attività di recupero R13 ed R3 sono vincolate, oltre al rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i., al rispetto delle seguenti prescrizioni, conformemente alle decisioni della riunione

conclusiva della Conferenza di Servizi del 27/08/2018 e di quella del 16/12/2011, relativa al procedimento di Rinnovo Iscrizione (il cui Verbale è conservato agli atti dello scrivente Servizio);

- d) Visti i contenuti della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15/03/2018, prot. n. 4064, si evidenzia la necessità che siano adottate le seguenti prescrizioni:
- i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi o essere sottoposti a operazione di recupero (R4) presso la stessa ditta MPN entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi all'impianto medesimo;
  - l'altezza massima dei cumuli dovrà al massimo raggiungere l'altezza di tre (3) metri;
- e) il trattamento dei rifiuti dovrà avvenire secondo le modalità dichiarate in comunicazione: gli stracci sfusi vengono posizionati tramite una tramoggia di carico in un ambiente confinato e spruzzati con prodotto Saniquat, diluito all'1%, mediante tre nebulizzatori; successivamente vengono effettuate le operazioni di pressatura e imballaggio di protezione mediante film plastico che consente il contatto con la soluzione igienizzante per tempi prolungati;
- f) i controlli analitici dovranno essere effettuati con frequenza annuale, sul materiale in uscita dal trattamento igienizzante, a dimostrazione del rispetto dei parametri di cui alla tipologia 8.9, punto 8.9.3 del DM 5.2.1998 e s.m.i.;
- g) ogni analisi dovrà essere condotta secondo modalità di prelievo che garantiscano la significatività del campione e opportunamente descritte in un apposito Verbale di campionamento che dovrà essere redatto da parte di tecnico competente, a garanzia della ripetibilità e confrontabilità delle analisi effettuate;
- h) dovrà essere mantenuta l'ottemperanza alla prescrizione di AUSL: "(...) utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, anche a protezione delle vie respiratorie, dove previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi, di cui all'art.28 del D.Lgs. 81/2008; inoltre, l'azienda dovrà integrare la sostituzione del prodotto igienizzante nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi;
- i) la zona destinata ai rifiuti e quella alle materie prime secondarie dovranno essere separate, mediante pannelli, al fine di evitare commistioni tra le due tipologie di materiali tessili;
- j) entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 350/98 e secondo le disposizioni previste dal tariffario ARPAE, il mancato versamento di suddetto diritto comporta la sospensione dell'iscrizione nei registri provinciali. Al fine di attestare quanto sopra, entro il medesimo termine, dovrà essere inoltrata ad Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, a mezzo PEC, copia della ricevuta di versamento. Il versamento dovrà essere effettuato su c/c bancario IBAN IT 05 T 02008 02435 000104059154 intestato ad ARPAE - Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna, indicando i seguenti elementi:

- denominazione della ditta;
  - classe attività;
  - partita IVA;
  - causale: Iscrizione Registro Rifiuti Recuperabili per l'anno 20\_\_;
- k) ogni eventuale modifica societaria o la nomina di un nuovo responsabile legale dovrà essere tempestivamente comunicata ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- l) qualora l'attività della presente autorizzazione rientri tra quelle indicate dal D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011 e s.m.i., l'esercizio dell'impianto è subordinato al mantenimento del certificato prevenzione incendi (CPI) da parte dei VV.F. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente.

**Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 70772 del 30.10.2014** (come modificato da Arpae SAC Parma con DET-AMB-2018-5403 del 19/10/2018, rettificata dalla DET-AMB-2018-6810 del 28/12/2018), **recepito nell'A.U.A. rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 13390 del 10.11.2014** (modificata dal SUAP del Comune di Busseto con Provvedimento conclusivo n.15299/2018 del 06/12/2018, successivamente rettificato e sostituito con Provvedimento conclusivo n.1608/2019 del 07/02/2019) **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione A.U.A. e in ogni suo successivo aggiornamento, come sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'A.U.A. si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 70772 del 30.10.2014 e recepito nell'A.U.A. rilasciata dal SUAP con provvedimento conclusivo prot. n. 13390 del 10.11.2014.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, acustica e rifiuti. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Busseto, pertanto esplica i suoi effetti dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Busseto, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Busseto, EmiliAmbiente S.p.A. e AUSL Distretto di Fidenza,

Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Busseto all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013 e s.m.i., è Beatrice Anelli.

*G.M. Simonetti*  
*Sinadoc n.884/2019*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**